



Bando di gara per i lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso l'Istituto magistrale San Giovanni Bosco di Colle Val d'Elsa

CIG 4702336A6A

CUP B49H12000020003

CHIARIMENTI

Quesito 1

Richiesta di partecipazione di imprese in possesso della categoria OG11 .

VISTA la Sentenza n. 6760 del 30 ottobre 2003 pronunciata dalla V sezione del Consiglio di Stato " *...non sussiste la effettiva sovrapposibilità delle due qualificazioni , per opere generali OG11 e per opere specializzate OS3, OS5, OS28 , OS30... La qualificazione OG11 spetta a chi dimostri di aver eseguito impianti riconducibili ad almeno tra le quattro categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 , OS30. Quindi , l'impresa in possesso della OG11 potrebbe aver realizzato, ad esempio, bagni cucine e lavanderie (OS3), impianti pneumatici e antintrusione (OS5) e impianti termici (OS28), ma non impianti elettrici e televisivi (OS30).....la OG11 non dà alcuna garanzia di particolare capacità tecnica su tutta l'area afferente alle opere specializzate che vi si intendono ricomprese "*

VISTO il Parere N. 84 del 30.05.2012 dell' AVCP : " l'art. 79 comma 16 del Regolamento sui Lavori Pubblici DPR 207/2010 dispone che l'impresa qualificata nella Cat. OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.....attribuendo in via generale agli operati economici qualificati nella categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30 , senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva"

VISTO il Parere N. 202 del 05.12.2012 dell' AVCP : "il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11 , in quanto comprensiva delle categorie specialistiche sopra richiamate, può concorrere alle gare nelle quali è richiesto il possesso di una delle attestazioni specialistiche previste, purché posseduta in percentuale pari a quella richiesta. Ne deriva che la qualificazione OG11 pur non assorbendo interamente le qualificazioni specializzate, le comprende nelle percentuali possedute."

CONSIDERATO che il comma 16 dell'art. 79 DPR 207/2010 disciplina i presupposti per il rilascio dell'attestazione SOA nella Categoria OG11, stabilendo nello specifico che l'impresa deve dimostrare di possedere per la cat. OS30 almeno il 70% dei requisiti di ordine speciale per l'importo corrispondente alla classifica richiesta e che l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta .



VISTO l' Art. 1 comma 3 lett.a) della Legge 23 luglio 2012 , n.119 " *Conversione in legge , con modificazioni, del Decreto legge 6 giugno 2012, n.73, recante Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione* " che ha modificato l'art. 357 , comma 12 del citato DPR 5 ottobre 2010 , n. 207, stabilendo che " Cessano di avere validità a decorrere dal 546^ giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le attestazioni relative alla categoria OG11 di cui all'allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000.. "

pertanto alla luce del nuovo quadro normativo ed al principio generale dell'assorbimento fra le categorie generali e le categorie specializzate si ritiene che, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l'impresa deve essere in possesso di attestazione SOA nella categoria OS30 1^ classifica come previsto dalla lex specialis della gara, ovvero possedere l'attestazione SOA nella categoria OG11 1^ classifica rilasciata esclusivamente in conformità alle previsioni del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. , in quanto le attestazioni SOA OG11 rilasciate ai sensi del D.P.R.34/2000 hanno cessato di avere validità a partire dal 05.12.2012.

Quesito 2

Richiesta di partecipazione di imprese in possesso della categoria OG9 in sostituzione della categoria prevalente OG30

In relazione alla richiesta di partecipazione delle imprese in possesso dell'attestazione SOA nella Cat. OG9 si precisa che il bando di gara individua la Cat. OS30 quale categoria prevalente - Trattandosi però di categoria di importo inferiore a € 150.000 qualora l'impresa sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1 Art. 90 del D.P.R. 207/2010 la partecipazione è comunque ammissibile a condizione che l'impresa sia in grado di dimostrare di aver eseguito lavori assimilabili all'intervento in oggetto (riferiti esclusivamente ad installazione di impianti fotovoltaici) nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a quello della categoria prevalente .

I concorrenti singoli o riuniti dovranno comunque possedere i requisiti di cui all'Art. 92 del D.P.R. 207/2010.



Si precisa che ai fini della partecipazione alla gara, le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'Art. 90 del D.P.R. 207/2010 dovranno allegare, in sede di domanda di partecipazione, idonea dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come indicato al comma 3 dello stesso articolo.

Si ricorda che ai fini dell'esecuzione dei lavori è comunque necessaria l'abilitazione prevista dall'art. 3 del D.M. 37/2008.

Quesito 3

Categoria OG1 non prevalente, a qualificazione obbligatoria di importo superiore al 15%, l'impresa chiede una verifica del bando di gara prevedendo la possibilità di poter subappaltare l'intero importo, trattandosi di categoria non compresa fra quelle di cui all'art. 107 comma 2 del D.P.R. N. 207/2010.

In risposta si riporta il parere dell'AVCP n. 104 dell'08.11.2007 : " Per la partecipazione alla gara, il bando richiedeva la qualificazione nella categoria prevalente OG11, classifica II e nelle categorie scorporabili OG1, classifica II e OS8, classifica I.

Al riguardo, il bando specificava che le categorie scorporabili, di importo superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori, non erano subappaltabili.....

Per la soluzione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità, occorre affrontare separatamente la problematica relativa al divieto di subappalto della categoria scorporabile OG1 e della categoria scorporabile OS8, entrambe di importo superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori. Per quanto attiene alla categoria OG1, la questione sollevata riguarda l'applicabilità del divieto di subappalto di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006, oltre che alle categorie di cui all'articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/99, anche alle categorie generali.

Detta questione, affrontata dall'Autorità con determinazioni n. 25/2001 e n. 31/2002, non ha trovato unanime risoluzione in sede giurisdizionale, tanto che la giurisprudenza prevalente (cfr. Cons. Stato, sez. VI n. 4671/03 e Cons. Stato sez. IV n. 6701/04, TAR Brescia n. 1349/2006), ritiene che il divieto di subappalto per le lavorazioni appartenenti alle categorie generali possa operare solo laddove il bando di gara, che costituisce la lex specialis della stessa, lo preveda espressamente.

Secondo la citata giurisprudenza è pertanto illegittima l'esclusione dell'impresa non in possesso di qualificazione in una categoria generale scorporabile, indicata nel bando in aggiunta alla categoria prevalente, **qualora il bando non preveda espressamente il divieto di subappalto, come invece statuito nel caso di specie.**

Peraltro, anche questa Autorità, con la citata determinazione n. 31/2002, ha invitato le stazioni appaltanti a prevedere nei bandi di gara specifiche regole al riguardo.

Così facendo viene salvaguardata l'esigenza del committente che determinate lavorazioni siano eseguite direttamente dall'aggiudicatario ovvero, laddove quest'ultimo non sia in possesso dell'attestazione SOA per le opere riconducibili alla categoria scorporabile, venga costituito un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale"



Provincia di Siena

In ragione di quanto sopra si ritiene di non dover accogliere la richiesta dell'impresa in quanto questa Stazione appaltante, in coerenza con quanto stabilito dall'AVCP, ha previsto nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto l'esclusione del subappalto, se non con i limiti dettati dall'art.118, comma 2, terzo periodo del D. Lgs. 136/2006 (non superiori al trenta per cento della corrispondente categoria).

